

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO la Legge 19/11/1990, n. 341 ed, in particolare, l'art. 11, comma 1;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22/10/2004;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010, riguardante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 560 del 19/6/2013, con il quale è stata approvata e regolamentata la tipologia della Scuola di Specializzazione di area non sanitaria in *"Valutazione e Gestione del Rischio Chimico"*;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale. n. 2332 del 02/07/2014;

VISTO il D.R. n. 3906 del 14/11/2014 con il quale, a valere per l'anno 2014/2015, è stata istituita presso questo Ateneo la *Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico*;

VISTO il Verbale n. 6 del 23/09/2015, con il quale il Consiglio del Dipartimento di Farmacia ha proposto e approvato il *Regolamento della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico*;

VISTE le Delibere n. 20 del 02/03/2016 e n. 58 del 03/03/2016 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico ha approvato ed il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al sopra citato Regolamento;

VISTO il D.R. n. 941 del 25/03/2016 con il quale è stato emanato il suddetto *Regolamento della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico*;

VISTA la Nota del 05/04/2016 prot. n. 0031521 con la quale il Dipartimento di Farmacia ha evidenziato che nella proposta regolamentare approvata con la sopra citata delibera del Dipartimento n. 6 del 23/09/2015 (prot. n. 306 del 25/02/2016), all'art. 8 rubricato *"Riconoscimento Crediti"*, per mero errore materiale, è stato indicato quale numero massimo di CFU riconoscibili *"12"* anziché *"54"* CFU;

VISTO l'art. 5 del sopra citato D.M. n. 560/2013 il quale testualmente prevede che: *"Le competenti autorità accademiche della Scuola di Specializzazione, a seguito di specifica valutazione, possono esonerare coloro che hanno acquisito un diploma di Master attinente alle tematiche oggetto della Scuola di Specializzazione per non più del 45% dei CFU previsti dal percorso formativo della Scuola stessa"*;

VISTA la riformulazione del sopra citato art. 8 del Regolamento di cui trattasi proposta, con la medesima Nota prot. n. 0031521/2016 dal Dipartimento di Farmacia, in rettifica dell'errore materiale sopra evidenziato;

RITENUTO in accoglimento della suddetta proposta ed in rettifica del sopra indicato errore materiale, doversi procedere alla modifica dell'art. 8 del testo del Regolamento emanato con il D.R. n. 941/2016 sopra richiamato e, consequenzialmente, alla sua riemanazione;

DECRETA

Il *Regolamento della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico*, emanato con D.R. n. 941 del 25/03/2016 è modificato, in rettifica dell'errore materiale indicato in premessa, come dalla stesura allegata al presente Decreto.

Il testo modificato del Regolamento di cui sopra entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 941 del 25/03/2016.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione Affari Generali, Professori e Ricercatori
Il Dirigente *ad interim* dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio dott. Antonio NASTI

Regolamento della Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico

Art. 1

Ambito di applicazione – Afferenza

1. Il presente Regolamento disciplina la *Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico* dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (di seguito denominata anche "Scuola di Specializzazione" o "Scuola"), istituita con D.R. n. 3906 del 14/11/2014.
2. L'Ordinamento Didattico della Scuola di Specializzazione, è allegato al presente Regolamento.
3. La Scuola di Specializzazione si connota come Scuola di Area non sanitaria ed afferisce al Dipartimento di Farmacia a cui è rimessa la gestione amministrativa e contabile della Scuola.

Art. 2

Durata – CFU – Titolo

1. La Scuola di Specializzazione ha la durata di 2 (due) anni accademici e rilascia il Titolo di "Specialista in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico".
2. Per il conseguimento del Titolo di cui al precedente comma lo specializzando deve acquisire 120 CFU complessivi di cui 10 CFU riservati all'attività di tirocinio volta alla maturazione di specifiche capacità professionali.
3. La suddivisione dei Crediti formativi in attività frontali, pratiche e di tirocinio è riportata nel Piano di studio.


Art. 3

Obiettivi della Scuola di Specializzazione

1. La Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico ha lo scopo di formare figure professionali con specifiche competenze necessarie per valutare e gestire i rischi derivanti dalla produzione e dall'uso di sostanze chimiche, nonché i rischi legati all'intero ciclo di vita di prodotti destinati ad usi specifici e coperti dalle normative sociali, di settore e di prodotto.
2. I profili professionali ai quali il Corso di Specializzazione fa riferimento comprendono coloro che operando o intendendo operare in realtà quali università, enti di ricerca, laboratori, studi professionali, società di consulenza, aziende, organi di vigilanza e controllo, enti pubblici o istituzioni - sono interessati ad approfondire le tematiche tecnico-scientifiche, legislative ed applicative correlate alla valutazione e alla gestione del rischio chimico, così come previsto dalle normative nazionali e comunitarie.

Art. 4

Contenuti formativi

1. Il percorso formativo consente allo studente di acquisire le competenze necessarie per inserirsi nel contesto lavorativo legato non solo all'industria chimica ed alle aziende che fabbricano, importano, formulano, distribuiscono e utilizzano sostanze e miscele, ma anche alle agenzie di consulenza ambientale e alle autorità competenti per l'implementazione delle normative nazionali e comunitarie aventi come strumento metodologico la valutazione e la gestione del rischio chimico.
- 

Il loro supporto è prezioso per le industrie produttrici, per gli importatori e per gli utilizzatori di prodotti chimici e per gli organismi preposti al controllo e alla gestione del rischio. I partecipanti, alla fine del progetto formativo, sono in grado di effettuare valutazioni di rischio secondo i correnti criteri tecnico-scientifici e in accordo con le disposizioni delle vigenti normative a tutela della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, sono in grado di supportare le aziende, le agenzie e le autorità nella stesura dei dossier e dei documenti valutativi richiesti dalle normative vigenti e nell'adeguamento dei processi di produzione attraverso l'adozione di sintesi e processi chimici a ridotto impatto ambientale e maggiore tutela della salute umana, come richiesto dalle normative di settore.

2. La Scuola di Specializzazione si articola nelle seguenti **aree tematiche**:

- a) **Area normativa-giuridica**: definizione di responsabilità giuridiche e ruoli degli attori coinvolti nelle normative sociali, di settore e di prodotto aventi come strumento metodologico la valutazione e la gestione del rischio, introduzione del framework generale delle normative e delle loro fasi di implementazione.
- b) **Area chimica**: approfondimento delle conoscenze sulle proprietà chimico-fisiche delle sostanze chimiche; principi ed applicazioni di chimica verde per supportare le scelte delle possibili alternative alle sostanze più pericolose.
- c) **Area tossicologica**: approfondimento delle conoscenze sulle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze e introduzione di diversi software nell'ambito dell'Intelligent Testing Strategy (ITS).
- d) **Area di analisi, valutazione e gestione del rischio**: approfondimento relativo alle procedure di analisi di rischio per la salute umana e per l'ambiente con particolare riferimento agli scenari di esposizione che riguardano l'ambiente di lavoro, il consumatore, la popolazione generale e l'ecosistema.
- e) **Area applicativa**: approfondimento degli strumenti metodologici ed applicativi per l'implementazione delle normative vigenti attraverso selezionati casi di studio, stage in azienda ed altre attività propedeutiche alla prova finale.

Art. 5

Competenze professionali

1. La Scuola forma figure professionali con specifiche competenze in tema di:

- a) normativa comunitaria e nazionale in materia di sostanze chimiche, rischio e sicurezza con particolare riferimento alle normative sociali, di settore e di prodotto che abbiano come strumento metodologico la valutazione e la gestione dei rischi da sostanze chimiche;
- b) metodologie e procedure per la caratterizzazione delle sostanze;
- c) proprietà tossicologiche ed eco-tossicologiche delle sostanze;
- d) tecniche computazionali per la stima delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze;
- e) metodologie e procedure per la valutazione del rischio;
- f) metodologie e procedure per l'allestimento dei dossier e dei documenti valutativi richiesti dalle normative vigenti in tema di valutazione e gestione del rischio;
- g) valutazione dei nuovi materiali quali ad esempio, quelli prodotti da nanotecnologie e da nuovi processi evolutivi;
- h) strategie di sintesi e produzione di sostanze alternative a quelle tossiche e/o di sostanze eco-compatibili.

Art. 6

Numero di iscrivibili – Ammissione alla Scuola di Specializzazione

1. Il numero massimo degli iscrivibili per ciascun anno di corso è determinato di anno in anno in relazione alla verifica degli standard e dei requisiti minimi definiti dal MIUR. Il numero minimo di iscritti per l'attivazione del primo anno di corso della Scuola è pari a 10.
2. Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per titoli ed esami, indetto con decreto del Rettore. I criteri della selezione nonché la tipologia ed i contenuti della prova di esame sono indicati annualmente dal Consiglio della Scuola e stabiliti dal bando di concorso.

Art. 7

Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico è riservata a coloro che siano in possesso di una Laurea Magistrale appartenente ad una delle seguenti Classi (o laurea equiparata, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009):

- LM06 Lauree Magistrali in Biologia
- LM07 Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie
- LM08 Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali
- LM09 Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
- LM13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale
- LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica
- LM26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza
- LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
- LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia
- LM42 Lauree Magistrali in Medicina Veterinaria
- LM54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche
- LM60 Lauree Magistrali in Scienze della Natura
- LM61 Lauree Magistrali in Scienze della Nutrizione Umana
- LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
- LM70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari
- LM71 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
- LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
- LM86 Lauree Magistrali in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
- LM/SNT4 Lauree Magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Sono altresì ammessi coloro i quali siano in possesso dei diplomi di laurea vecchio ordinamento (DL), nonché delle lauree specialistiche (LS) appartenenti alle classi di laurea equiparate ai titoli che consentono l'accesso alla Scuola di Specializzazione secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Possono essere ammessi alla Scuola di Specializzazione, altresì, coloro che siano in possesso di un titolo universitario conseguito all'estero e riconosciuto valido ai fini della iscrizione alla Scuola.
3. L'iscrizione degli stranieri extra-comunitari è subordinata al rispetto delle norme vigenti ed in particolare al necessario rilascio del visto nazionale di lungo soggiorno per motivi di studio.

Art. 8

Riconoscimento Crediti

1. Gli iscritti che hanno acquisito un diploma di Master attinente alle tematiche oggetto della Scuola di Specializzazione, a seguito di specifica valutazione da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione, possono essere esonerati dagli insegnamenti, per i quali è riconosciuta l'equipollenza, fino ad un massimo del 45% (54 CFU) dei crediti formativi previsti dal percorso formativo della Scuola stessa.

Art. 9

Frequenza ed esami

1. La frequenza alle lezioni nonché la partecipazione alle attività pratiche è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze non superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle ore di lezione/esercitazione previste dalla Scuola. E' obbligatoria la frequenza del 100% delle ore di tirocinio.
2. Le modalità di accertamento della frequenza comprendono, senza alcuna differenza tra le diverse tipologie delle attività formative:
 - verifica dell'avvenuta frequenza di tutti gli insegnamenti;
 - verifica dell'avvenuta partecipazione alle altre attività previste (seminari, conferenze, esercitazioni pratiche, ecc.).
3. Con particolare riferimento all'attività di tirocinio, il monitoraggio delle attività deve essere documentato da un libretto-diario delle attività formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal tutor aziendale.
4. Le lezioni si terranno secondo il calendario determinato di anno in anno dal Consiglio della Scuola.
5. Alla fine di ogni anno, lo specializzando dovrà superare un esame per ogni singolo insegnamento previsto dal Percorso formativo della Scuola atto ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi attraverso opportune modalità definite da ciascun docente (esame scritto, orale, esercitazione).
6. Lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta, salvo diverse specifiche disposizioni normative.
7. Per essere ammesso alla prova finale, lo specializzando deve aver completato tutti gli esami previsti dal percorso formativo ed aver conseguito tutti i CFU previsti per le attività di tirocinio.

Art.10

Tirocinio

1. E' previsto durante il II anno di corso, da parte di ciascuno specializzando, lo svolgimento di un periodo di formazione pratica (tirocinio) pari a 10 CFU da tenersi presso Aziende ed Enti pubblici o privati, Società di consulenza, Laboratori nazionali per il REACH o in altre organizzazioni coinvolte (es. Ministeri, Istituto Superiore di Sanità, Associazioni di categoria) che hanno sottoscritto una convenzione di tirocinio con l'Ateneo.
2. Per gli specializzandi già inseriti nel mondo del lavoro, potrà essere concordato un progetto formativo di tirocinio presso l'Azienda di appartenenza, previo parere positivo del Consiglio della Scuola".
3. Il percorso di tirocinio si svolge sotto la guida di un tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola e da un tutor aziendale designato dalla Struttura ospitante.

Art. 11

Prova finale

1. Il Diploma di Specializzazione è conferito a seguito del superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato di tesi relativa all'approfondimento di un argomento oggetto di insegnamento, sviluppato durante il periodo di tirocinio.
2. Il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali nonché del giudizio del tutor universitario e del tutor aziendale.

Art. 12

Copertura Assicurativa e facilitazioni

1. Per tutte le attività connesse con la didattica, compresi gli spostamenti fuori sede, ciascuno specializzando gode, dal momento dell'iscrizione alla Scuola e per tutta la durata degli studi, di copertura assicurativa a carico dell'Università.
2. Qualora lo studente scelga di espletare il tirocinio presso Strutture dislocate fuori Regione Campania, le eventuali spese di vitto ed alloggio saranno a carico dello studente. Eventuali facilitazioni saranno valutate a discrezione della Struttura ospitante, secondo indicazioni del Consiglio della Scuola.

Art. 13

Tasse e contributi

1. Gli importi e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione sono fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 14

Organi della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola:
 - a) Il Direttore
 - b) Il Consiglio

Art. 15

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i professori di ruolo dell'Ateneo che fanno parte della stessa.

L'elettorato passivo, è riservato ai professori che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola di Specializzazione, alla data delle votazioni per l'elezione del Direttore.

Il Decano dei professori di ruolo del Consiglio della Scuola di Specializzazione, non prima di 45 giorni dalla scadenza del mandato del Direttore, provvede a convocare la riunione del corpo elettorale.

La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica.

2. Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte della Scuola il Decano indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore. entro il più breve tempo e comunque non oltre trenta giorni.
- 3 La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico e/o Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, Direttore di Dipartimento Universitario, Direttore di altra scuola di specializzazione.
4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a. rappresenta la Scuola di Specializzazione e promuove, coordina ed organizza le attività didattiche e formative;
 - b. Convoca e presiede il Consiglio della Scuola di Specializzazione e cura le esecuzioni delle sue delibere .
 - c. ha la responsabilità amministrativa e contabile dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento della Scuola di Specializzazione;
 - d. Organizza le attività dei tutors e dei collaboratori tecnico-scientifici del Corso;
 - e. Cura i rapporti con gli uffici dell'Ateneo e con i soggetti esterni;
 - f. Formula le proposte di spesa da sottoporre alla struttura responsabile della gestione. Redige la relazione sui risultati di fine Corso, che è sottoposta all'approvazione del Consiglio della Scuola ed è trasmessa al Direttore del Dipartimento;
 - g. Appone la sua firma sul Titolo di Specialità.

Art. 16

Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i professori e ricercatori universitari che hanno un incarico di insegnamento nella Scuola e da tre rappresentanti degli specializzandi.

I rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni. Le elezioni per l'individuazione di detti rappresentanti sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il Diploma di specializzazione o comunque perda la qualità di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione, mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti ovvero mediante elezioni integrative fermo restando che la durata del mandato del sostituto coincide con lo scorcio di quello restante agli altri rappresentanti in carica.

2. Il Consiglio della Scuola esercita le seguenti funzioni:

- a. elegge il Direttore della Scuola;
- b. programma le attività didattico-formative della Scuola all'inizio di ogni anno accademico determinando, in conformità con l'Ordinamento ed il Regolamento didattico, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e professionalizzanti degli specializzandi;
- c. Si esprime in merito alle richieste di riconoscimento di CFU ed in merito ad ogni altra richiesta che incida sulle carriere degli specializzandi;
- d. propone le aziende e/o gli Enti che possono essere sedi di tirocinio, stage ed attività pratiche;
- e. Propone agli Organi competenti l'affidamento degli insegnamenti;
- f. Definisce i criteri di valutazione dei titoli e delle prove di ammissione alla Scuola di Specializzazione nonché la tipologia ed i contenuti della prova di esame e propone i nominativi dei professori e/o ricercatori dell'Ateneo da impegnare nelle prove di ammissione;
- g. Propone i nominativi di esperti di elevata e comprovata qualificazione da invitare per seminari e conferenze;

- h. Determina i requisiti di competenza scientifica e professionale da richiedere ai collaboratori tecnico-scientifici ed ai tutors di supporto alla didattica;
 - i. Propone al Direttore l'acquisto e/o l'impiego di apparecchiature e strumenti necessari alle attività formative.
3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Direttore, che lo presiede, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta. Il quorum costitutivo si intende raggiunto in presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio, al netto degli assenti giustificati, ferma restando la necessità della presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso. La partecipazione alle riunioni del Consiglio costituisce dovere istituzionale per tutti i componenti dello stesso. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei votanti. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono, di norma, svolte dal docente anagraficamente più giovane in ruolo.


Art. 17

Affidamento degli incarichi didattici

- 1. Le attività di insegnamento e le altre attività didattiche integrative e seminariali sono affidate nel rispetto della normativa e delle disposizioni regolamentari di Ateneo.
- 2. Il conferimento delle supplenze e dei contratti spetta al Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio della Scuola.

Art. 18

Norme finali e transitorie

- 1. Il Consiglio della Scuola deve essere costituito entro il primo ciclo di attivazione della stessa. Nelle more della costituzione del predetto Consiglio, la stessa è retta da un CTO costituito dal Direttore del Dipartimento di Farmacia - che presiede il predetto Comitato - e da due docenti scelti dal Consiglio di Dipartimento.
 - 2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed, in particolare, al Decreto M.I.U.R. n. 560 del 19.6.2013.
- 

Università degli Studi di NAPOLI "Federico II"

Scuola di Valutazione e Gestione del Rischio Chimico (Cod.1022)

Sede: C.so Umberto I, 40
80138 - NAPOLI (NA)
Tel: 081 2531111-2537200-2
Fax: 081 2537278

Ordinamento

Attività formative di base - 20 CFU

Ambito	Settore
Attività formative di base	IUS/01 Diritto privato
	IUS/07 Diritto del lavoro
	IUS/14 Diritto dell'unione europea
	SECS-P/07 Economia aziendale
	SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
	SECS-P/13 Scienze merceologiche

Attività caratterizzanti - 70 CFU

Ambito	Settore
CHIMICA	CHIM/01 Chimica analitica
	CHIM/02 Chimica fisica
	CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
	CHIM/04 Chimica industriale
	CHIM/06 Chimica organica
	CHIM/08 Chimica farmaceutica
	CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
	Tossicologia
BIO/14 Farmacologia	
BIO/19 Microbiologia	
MED/04 Patologia generale	
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica	
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	

Attività affini, integrative e interdisciplinari - 15 CFU	
Ambito	Settore
Discipline integrative ed interdisciplinari	AGR/11 Entomologia generale e applicata
	AGR/12 Patologia vegetale
	AGR/13 Chimica agraria
	BIO/07 Ecologia
	BIO/14 Farmacologia
	CHIM/08 Chimica farmaceutica
	CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
	MED/42 Igiene generale e applicata
	MED/43 Medicina legale
	MED/44 Medicina del lavoro

Altre Attività formative	
Attività	Crediti
Per la prova finale	5
Tirocinio e stage aziendale	10